

Deliberazione del Consiglio comunale nr. 52 del 28.11.2019

OGGETTO: PROROGA DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI STORO, BONDONE, CASTEL CONDINO, BORG CHIESE, VALDAONE, PIEVE DI BONO-PREZZO, SELLA GIUDICARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO GIOVANI DI ZONA DELLA VAL DEL CHIESE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Consiglio Comunale di Valdaone con deliberazione n. 43 del 26 ottobre 2016 ha approvato la convenzione fra i comuni di Storo, Bondone, Castel Condino, Borgo Chiese, Valdaone, Pieve di Bono-Prezzo e Sella Giudicarie per la realizzazione del Piano Giovani di Zona della Valle del Chiese, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della medesima e con termine ultimo al 31 dicembre 2019;

Rilevato la convenzione di cui sopra è stata sottoscritta in data 29/11/2016 al rep. 1265 del Comune di Storo;

Evidenziato che nella stessa si individuava nel Comune di Storo il capofila del progetto;

Dato atto che la giunta provinciale con delibera n. 1929 dd. 12.10.2018 ha approvato i nuovi Criteri e modalità di attuazione dei piani giovani di zona in sostituzione dei Criteri richiamati nella convenzione rep 1265/16, che però non alterano i rapporti tra gli Enti aderenti al Piano sostanziandosi in regole procedurali poste a carico del comune capofila;

Rilevato che con nota del Comune di Storo pervenuta al prot. com.le n. 8627 del 08.11.2019, è stato trasmesso il testo della proroga della convenzione in essere tra i comuni di Storo, Bondone, Castel Condino, Borgo Chiese, Valdaone, Pieve di Bono-Prezzo e Sella Giudicarie per la realizzazione del piano giovani di zona della Val del Chiese sino al 31.12.2020;

Ritenuto opportuno prorogare la citata convenzione alle medesime condizioni e modalità per il tempo necessario alla realizzazione del piano giovani di zona della Val del Chiese sino al 31.12.2020;

Visto il Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il Regolamento di Contabilità comunale approvato con delibera del consiglio comunale n. 43 del 24.10.2019 e ss.mm.;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 dd. 13.03.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2019-2020-2021.

Visto l'atto di nomina da parte del Sindaco dei Responsabili dei Servizi prot. n. 2130 dd. 15.03.2019 e visto il decreto sindacale prot. n. 2131 di data 15.03.2019 di delega ai Responsabili dei Servizi delle funzioni per l'assunzione degli atti di natura gestionale.

Acquisiti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi, per quanto di competenza, dal Responsabile del Servizio Finanziario-Affari Generali, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto.

Con voti favorevoli n.12, astenuti n. 0, contrari n. 0, su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano e accertati dal Sindaco con l'ausilio degli scrutatori

DELIBERA

1. **di approvare**, per le motivazioni espresse in premessa, la proroga della convenzione tra i comuni di Storo, Bondone, Castel Condino, Borgo Chiese, Valdaone, Pieve di Bono-Prezzo e Sella Giudicarie, già repertorio del Comune di Storo n. 1265/2016, per la realizzazione del piano giovani di zona della Val del Chiese sino al 31.12.2020, alle medesime pattuizioni e condizioni contenute nel contratto citato, nel rispetto dei nuovi Criteri e modalità di attuazione dei piani giovani di zona approvati dalla Giunta provinciale con delibera n. 1929 dd. 12.10.2018, nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. **di autorizzare** il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione della proroga della convenzione di cui al punto 1.
3. **di dare atto che** il Comune provvederà ad assumere l'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento in sede di formale presa d'atto del Piano Giovani di Zona, nella sua stesura definitiva.
4. **di dichiarare** la presente deliberazione, con voti, espressi nelle forme di legge, favorevoli n. 12, contrari n.0, astenuti n. 0, su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, **immediatamente eseguibile**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, al fine di procedere alla sottoscrizione entro dicembre della convenzione in esame.
5. **di dare evidenza**, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo alla giunta comunale ex art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A., approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, entro 60 giorni.